

JESÚS MIÑAMBRES

FONDAZIONI PIE E FIGURE AFFINI*

SOMMARIO: Premessa. 1. Vincolo di beni produttivi al finanziamento di attività ecclesiali. 2. Le fondazioni canoniche “classiche”: autonome e non autonome. 3. Fondazioni-impresa, fondi d’investimento mobiliare e fondazioni bancarie. 4. Le fondazioni fiduciarie. 5. Le “Opere”. 6. Il “trust”. 7. Il fedecommesso. Conclusione.

PREMESSA

LA domanda che ci poniamo in queste pagine riguarda i negozi giuridici (o gli atti giuridici, secondo le diverse sensibilità) attraverso i quali è possibile destinare i proventi di uno o più beni al finanziamento di attività ecclesiali di pietà, di apostolato o di carità (cfr. can. 114 § 2). Certamente, un tale risultato può essere raggiunto mediante la creazione di un nuovo soggetto giuridico, sia di carattere “corporativo” (*universitas personarum*), sia di tipo “reale” (*universitas rerum*), come previsto dal can. 115. Quando, più concretamente, ci si propone di raggiungere i detti fini mediante il vincolo di determinati beni alla produzione di redditi per finanziare determinate opere, la figura giuridica tipica che viene in mente è la fondazione (cfr. can. 115 § 3), ma vi sono nell’ordinamento della Chiesa altre figure giuridiche che permettono la destinazione dei redditi dei beni al finanziamento di attività ecclesiali.

1. VINCOLO DI BENI PRODUTTIVI AL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ ECCLESIALI

L’uso dei termini “finanziamento” e “vincolo” in questo contesto richiede alcune brevi precisazioni. In primo luogo, il “finanziamento”¹ va inteso qui nel senso di reperimento dei beni necessari per adempiere la missione propria, per “finanziare” le attività necessarie per raggiungere i propri fini istituzionali,²

* Intervento alla tavola rotonda su *Finanziamento della Chiesa mediante le fondazioni non autonome e altre figure affini*, tenutasi il 22 gennaio 2009, presso la Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce.

¹ Per una comprensione del termine finanziamento dalla prospettiva del diritto privato, cfr. M. FRAGALI, *Finanziamento (diritto privato)*, in *Enciclopedia del diritto*, xvii, Milano 1968, p. 605-627.

² In questo senso è adoperato da parte della dottrina canonica recente: cfr., ad es., J.-P. SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, 2° ed. Riveduta, aggiornata e ampliata, Milano 2008, che include un intero capitolo (il quinto) sotto il titolo “Il finanziamento della Chiesa”.

senza particolare riferimento a quello che potremmo denominare “il mondo della finanza” (oggi in crisi) e che riguarderebbe piuttosto i flussi di danaro e titoli di diverso tipo. Parte della dottrina canonica preferisce usare il termine “sovvenzionamento” per evitare accostamenti impropri alle attività finanziarie.³ Anche se la scelta dell’uno o dell’altro termine non modifica la sostanza del nostro studio, io ho preferito “finanziamento” per diverse ragioni. In primo luogo, perché mi sembra immediatamente comprensibile come attività istituzionale che richiede organizzazione di persone e risorse. La seconda ragione che motiva la mia scelta è la sensazione che l’uso del termine “finanziamento” sia più vicino al modo abituale di parlare dei colleghi ecclesiasticisti per riferirsi alle risorse economiche necessarie per portare avanti le attività proprie delle confessioni religiose, per raggiungere i fini di religione e di culto che sono loro proprie. In tal senso è frequente adoperare il termine per denominare i contributi di diverso genere destinati ad attività svolte da soggetti giuridici che sono presenti sia nell’ordinamento canonico che in quello statale.⁴ Ma, soprattutto, la scelta del termine “finanziamento” cerca di evitare una percezione della “sovvenzione”, penso abbastanza diffusa, che l’associa ad una certa passività da parte del soggetto sovvenzionato. Vengono sovvenzionati in diversa misura i soggetti che non sono capaci di reperire da soli le risorse necessarie per svolgere le loro attività. In questo senso, il soggetto sovvenzionato è equiparato in maggiore o minore misura ad un indigente. Non mi pare che il richiamo all’indigenza sotteso nel termine “sovvenzione” rispecchi la realtà dell’affidamento alla Chiesa di beni temporali per l’adempimento della sua missione.

La Chiesa, quindi, può essere “sovvenzionata”, nel senso di essere aiutata dagli enti pubblici (Stato, province, enti sovranazionali, ecc.), in considerazione della sua funzione di culto e di carità, necessaria per lo sviluppo della persona umana. Tuttavia, per indicare queste elargizioni pubbliche in favore delle confessioni religiose il termine adoperato dalla dottrina giuridica (nonché dalla legislazione e dalla giurisprudenza degli Stati) è proprio “finanziamento delle confessioni religiose”.

L’altro termine che richiede una premessa è “vincolo”. La possibilità di creare un vincolo duraturo tra alcuni beni e concreti scopi a cui destinarli, al di là degli obblighi personali di chi detiene i beni stessi in un dato momento, è all’origine della fattiva carità cristiana nella storia, che si è tante volte mani-

³ Questa pare essere la scelta seguita dalla Conferenza episcopale italiana nell’*Istruzione in materia amministrativa* (2005) («Notiziario CEI» 2005 (n. 8/9), p. 327 ss.), che dedica il Capitolo quarto a “Le fonti di sovvenzione nella Chiesa”.

⁴ Per la dottrina ecclesiasticistica, finanziamento è il termine più utilizzato per indicare in particolare gli aiuti statali alle confessioni religiose (vedi, fra i più recenti, I. BOLGIANI (a cura di), *Enti di culto e finanziamento delle confessioni religiose. L’esperienza di un ventennio (1985-2005)*, Bologna 2007).

festata in diverse forme di beneficenza.⁵ D'altronde, un'eccessiva protezione legale della finalizzazione dei beni in una data società potrebbe portare alla paralisi economica della società stessa, o almeno all'evidenziarsi di difficoltà per reperire le risorse da destinare ad altri scopi necessari. Con determinate premesse culturali e filosofiche, la constatazione di una situazione del genere ha portato nei secoli XVIII e, soprattutto, XIX a leggi che cercavano di evitare la manomorta, vale a dire il concentrarsi di beni "finalizzati" in mano a diverse istituzioni incapaci di farli rendere. La situazione è stata affrontata con leggi che nazionalizzavano dei beni che erano considerati astrattamente in manomorta. Com'è noto, il processo è stato compiuto con diversa sensibilità e differenti effetti a seconda dei posti. Logicamente, il legislatore non poteva esaminare la situazione reale di ciascun bene. Per questo motivo decise di agire attraverso la definizione di "gruppi" di proprietari, e quindi più in relazione alla titolarità sui beni che non alla loro effettiva produttività e alla staticità della finalizzazione. Ad ogni modo, con maggiore radicalismo, vi sono state anche leggi che vietarono ogni vincolo di patrimoni a scopi prefissati.⁶

In queste pagine, quindi, vorremmo soltanto analizzare alcuni fra i tanti modi che vi sono nella Chiesa per destinare beni a finalità predeterminate, affidando tali beni a diverse istituzioni. L'analisi, oltre ad evidenziare gli scopi così garantiti, e le diverse figure giuridiche che la ricerca della creazione di tale vincolo riesce a mettere in atto, manifesta anche una fiducia, che appare necessaria, a nostro modo di vedere, per far funzionare ogni gruppo sociale.⁷ Il fatto che nella Chiesa la destinazione di patrimoni a finalità "importanti" continui nel tempo dimostra, fra le altre cose, il grado di fiducia che i fedeli le accordano.

Lo studio delle diverse forme giuridiche attraverso le quali si può garantire il vincolo dei beni a scopi ecclesiastici partirà dalla figura delle fondazioni per approfondire poi alcune sue tipologie (le fondazioni-impresa e le fondazioni bancarie). Faremo quindi riferimento al negozio fiduciario. Infine cercheremo di trarre alcune considerazioni sui *trust* e i fedecommessi che, anche se d'origine successoria e generanti obblighi personali, in qualche mo-

⁵ Basti pensare agli *hospitalia, orphanotrophia aliaque similia instituta* di cui al can. 1489 § 1 CIC'17, che raccoglievano una tradizione ormai secolare.

⁶ Tuttavia, la determinazione di soggetti giuridici fatta sulla base della destinazione di beni a scopi prefissati ha continuato a interessare i cultori della scienza del Diritto, come dimostra la pubblicazione in questa rivista di diversi articoli sulle fondazioni. A quarantacinque anni dalla sua pubblicazione, risulta ancora molto suggestiva dal punto di vista scientifico canonistico, a nostro avviso, la monografia di M. CONDORELLI, *Destinazione di patrimoni e soggettività giuridica nel diritto canonico. Contributo allo studio degli enti non personificati*, Milano 1964.

⁷ Conferma questa asserzione BENEDETTO XVI nei primi numeri della sua recente enciclica *Caritas in veritate*, pubblicata quando questo lavoro era ormai in stampa.

do mutano lo statuto giuridico dei beni cui fanno riferimento e arrivano (o potrebbero arrivare) a configurare figure di destinazione “reali”.

2. LE FONDAZIONI CANONICHE “CLASSICHE”: AUTONOME E NON AUTONOME

Il negozio giuridico tipico attraverso il quale una massa patrimoniale (un insieme di beni) è destinata a produrre rendite per finanziare un'attività o un ente è la fondazione. Il negozio si sostanzia nella determinazione delle finalità e l'assegnazione della dote, cioè si tratta di un negozio complesso che comporta almeno due atti essenziali: istituzione (o erezione) e dotazione.⁸ Logicamente, dal punto di vista del risultato dell'azione del disponente, la fondazione è, soprattutto, un nuovo soggetto giuridico,⁹ una nuova istituzione, più o meno autonoma a seconda dell'atto del fondatore, ma sempre un nuovo centro d'imputazione di rapporti giuridici.

Il Codice di diritto canonico vigente, riprende in qualche modo la linea classica della soggettivizzazione di patrimoni redditizi destinati a scopi predeterminati, ma aggiunge alla descrizione della fondazione un nuovo elemento: la personalità giuridica.¹⁰ Difatti, descrive una delle possibili persone giuridiche canoniche come costituita da un «insieme di cose ordinate ad un fine corrispondente alla missione della Chiesa, che trascende il fine dei singoli» (can. 114 § 1). La descrizione è massimamente ampia e potrebbe accogliere quasi tutti i negozi giuridici di liberalità destinati a durare nel tempo, se non fosse per la necessaria personificazione di siffatte iniziative.¹¹

Nella tradizione giuridica canonica, il termine fondazione sembra essere

⁸ I due atti possono essere presi in considerazione separatamente, assegnando a ciascuno diversi effetti giuridici, oppure come configuranti un unico atto (o negozio) complesso. In questo momento non ci interessa fermarci a esaminare questi aspetti che sono oggetto di abbondante letteratura sia civilistica (cfr., ad es., P. RESCIGNO, *Fondazione (dir. civ.)*, in «Enciclopedia del Diritto» XVII, Milano 1968, p. 801) che canonistica ed ecclesiasticistica (cfr., ad es., T. MAURO, *Fondazione di culto*, in «Enciclopedia del Diritto» XVII, Milano 1968, p. 816).

⁹ Studia, in riferimento alla legislazione spagnola, i diversi soggetti che possono dar vita a delle fondazioni R. BENEYTO BERENQUER, *Las fundaciones religiosas de la Iglesia Católica. Fundaciones pías autónomas*, Valencia 2007, p. 31-39.

¹⁰ Com'è noto, il Codice del 1917 non adoperava il termine “persona giuridica” ma parlava di persone morali. Tuttavia, questa differente denominazione non ha particolare importanza in riferimento all'argomento che affrontiamo. Più rilevante è il fatto che il Codice precedente chiamasse fondazioni alcuni istituti che non avevano personalità morale (o giuridica), mentre quello attuale adopera lo stesso termine, nel can. 114, per descrivere un tipo di persone giuridiche.

¹¹ Già per il tempo precedente la codificazione canonica e la legislazione eversiva, in Italia le cappellanie e i legati pii potevano essere costituiti attraverso una grande diversità di negozi giuridici: costituzione di una fondazione, disposizione modale che poteva anche essere perpetua, costituzione di fondazione fiduciaria (cfr. M. FERRANTE, *Sull'inattualità del divieto di costituzione di fondazioni fiduciarie di culto disposte per testamento*, in «Il Diritto ecclesiastico» 110 (1999) I, 402-449, qui 405-406).

stato riservato soprattutto alle masse di beni devolute ad un soggetto preesistente con l'obbligo di farle rendere (le masse di beni) per la realizzazione di determinate opere (frequentemente, la celebrazione di Messe). Le norme del Codice di Diritto canonico attuale che regolano nel dettaglio le fondazioni sembrano contrarie all'indicazione generale del can. 114 sopra riportata. In effetti, il legislatore prevede, oltre alla fondazione autonoma, «cioè la massa di beni destinati ai fini di cui al can. 114, § 2, ed eretti in persona giuridica dall'autorità ecclesiastica competente» (can. 1303 § 1, 1°), anche quella non autonoma, «cioè i beni temporali comunque devoluti ad una persona giuridica pubblica, con l'onere per un ampio spazio di tempo da determinarsi dal diritto particolare, della celebrazione di Messe o di altre specifiche funzioni ecclesiastiche o altrimenti per conseguire le finalità di cui al can. 114, §2, in ragione dei redditi annui» (can. 1303 § 1, 2°). Queste ultime, che come dicevamo costituiscono una tradizione secolare nella Chiesa (si pensi ai legati *pro anima* e figure affini), non acquistano personalità giuridica propria. Il codificatore del 1917¹² ritenne che queste erano “le” fondazioni (cfr. can. 1544 CIC'17),¹³ mentre quelle che oggi chiamiamo autonome venivano denominate “istituti non collegiali” (cfr. can. 1489 CIC'17).¹⁴

Questi due tipi legali denominati fondazioni dal can. 1303 del Codice del 1983 attirano a sé tutte le figure giuridiche che cercano di “soggettivizzare” delle “cose”¹⁵ da far rendere oltre la vita della persona fisica per un deter-

¹² La dispersione della legislazione sulle fondazioni nel Codice del 1917 rendeva difficile trovare i tratti comuni di tutti gli istituti che presentavano somiglianze con la figura principale (si pensi, ad es., ai benefici, alle cappellanie, ecc.). Illuminante per alcuni aspetti delle fondazioni nel Codice del 1917 è il lavoro di F. UCCELLA, *L'“acceptatio foundationis” nel C.I.C. Contributo alla interpretazione dei canoni 1412 – 1544 – 1546*, in «Apollinaris» 44 (1971) 93-126.

¹³ «Can. 1544. - § 1. Nomine piarum foundationum significantur bona temporalia alicui personae morali in Ecclesia quoquo modo data, cum onere in perpetuum vel in diuturnum tempus ex redditibus annuis aliquas Missas celebrandi, vel alias praefinitas functiones ecclesiasticas explendi, aut nonnulla pietatis et caritatis opera peragendi».

¹⁴ «Can. 1489. - § 1. Hospitalia, orphanotrophia aliaque similia instituta, ad opera religionis vel caritatis sive spiritualis sive temporalis destinata, possunt ab Ordinario loci erigi et per eius decretum persona iuridica in Ecclesia constitui. § 2. Loci Ordinarius haec instituta ne approbet, nisi finis foundationis utilis reapse sit, et talis constituta fuerit dos, quae, omnibus perpensis, sufficiat vel sufficiens fore prudenter praevideatur ad illum assequendum. § 3. Horum institutorum administrare bona sui cuiusque rectoris est, secundum normas tabulae foundationis; hic vero iisdem obligationibus tenetur, iisdemque iuribus fruitur, quibus administratores aliorum bonorum ecclesiasticorum».

¹⁵ Usiamo il termine “cose” fra virgolette e in senso amplissimo, perché il can. 115 § 3 prevede che il sostrato delle fondazioni possa essere costituito da «cose, sia spirituali sia materiali» e ci consta l'esistenza di almeno una fondazione canonica costituita da beni spirituali: il Cammino Neocatecumenale. Il paragrafo 3 dell'art. 1 dello Statuto del Cammino, pubblicato l'11 maggio 2008 (cfr. www.camminoneocatecumenale.it), fa riferimento esplicito al can. 115 § 3 e stabilisce che « Il Cammino Neocatecumenale, dotato di personalità giuridica pubblica, consta di un insieme di beni spirituali: 1° . il “Neocatecumenato” (...); 2° . l'educazione permanente

minato scopo. Soggettivizzazione che non sempre implica personificazione, cioè conferimento di personalità giuridica. Anzi, le fondazioni “tradizionali”, quelle non autonome, escludono esplicitamente la personificazione.¹⁶ E per quanto riguarda la durata, l’esclusione espressa della perpetuità,¹⁷ frutto della considerazione delle difficoltà che possono sorgere dalla diminuzione delle rendite, e tecnicamente permessa dal fatto che queste fondazioni non diventano persone giuridiche,¹⁸ l’ordinamento prevede così quelli che potremmo denominare “soggetti a termine”.¹⁹

Ad ogni modo, ciò che qui ci interessa rilevare è che le fondazioni costituiscono l’istituto giuridico *princeps* per la destinazione di redditi patrimoniali a scopi prefissati nell’ordinamento canonico, come in molti ordinamenti statuali. Ma sia la definizione ampia della fondazione (can. 115), sia la regolamentazione che prevede due tipi di fondazioni al can. 1303, non devono far dimenticare il favore con cui la Chiesa ha sempre considerato e protetto le cosiddette “pie volontà”.²⁰ E se non risultano altri tipi di fondazioni espressamente denominate tali dal legislatore, ciò non vuol dire che non si diano di fatto altri “negozi” di tipo fondatizio. Vediamo perciò adesso alcune figure peculiari di fondazioni proposte dalla dottrina e dai testi normativi, che costituiscono modi giuridici per ottenere la finalità di destinare redditi a scopi ecclesiastici, ma che manifestano delle peculiarità nei confronti delle figure che abbiamo denominato “classiche”.

3. FONDAZIONI-IMPRESA, FONDI D’INVESTIMENTO MOBILIARE E FONDAZIONI BANCARIE

In dottrina, ormai più di quindici anni fa, vi è stato chi ha parlato della possibilità di quello che denominava “fondazioni-impresa”,²¹ per riferirsi ad un pe-

della fede (...); 3° il catecumenato (...); 4° il servizio della catechesi (...) ». In questo caso pare che la figura della fondazione abbia allargato i propri tratti per consentire la concessione di personalità giuridica pubblica ad un soggetto dalla configurazione organizzativa peculiare.

¹⁶ Sui soggetti e le persone giuridiche nell’ordinamento canonico mantengono il loro valore nel tempo i suggerimenti formulati da Lo Castro nel suo ormai classico studio su *Il soggetto e i suoi diritti nell’ordinamento canonico*, Milano 1985.

¹⁷ Come è noto, e si evince anche dal testo del can. 1544 § 1 del CIC’17 sopra riportato, già prima del 1983 era prevista la possibilità di costituire fondazioni *in diuturnum tempus*. Tale possibilità è diventata la regola generale nel can. 1303 del CIC’83 dopo la discussione del gruppo di lavoro incaricato della redazione di questi canoni, riportata in « *Communicaciones* » 36 (2004) 277-279.

¹⁸ Il can. 120 § 1 prevede che « la persona giuridica per sua natura è perpetua ».

¹⁹ In modo tale da poter ipotizzare l’eventualità che un fondatore sopravviva alla propria fondazione, il che rivela l’origine “legataria” o “successoria” di queste fondazioni, ma in sé sembra un controsenso giuridico: far nascere un soggetto con gli anni contati.

²⁰ Basti notare come il quarto titolo del Libro v del Codice latino vigente è intitolato proprio alle « Pie volontà in genere e pie fondazioni ».

²¹ Cfr. A. SOLS LUCIA, *La fundación pia no autónoma en el actual CIC*, in « *Revista española de derecho canónico* » 50 (1993) 519-552, in particolare a p. 535-536.

culiare tipo di fondazioni non autonome che gestirebbero il fondo come se si trattasse di imprese commerciali, ma con l'obbligo di devolvere tutti i proventi dell'attività imprenditoriale in favore della finalità della fondazione.²² Anche se, in realtà, per il negozio fondatizio in sé non cambia nulla, dalla determinazione dei modi attraverso i quali la dote deve essere resa redditizia, e anche se un'impostazione di questo genere potrebbe comportare particolari aggravii fiscali (almeno fino all'avvento delle imprese sociali),²³ prospettare questa possibilità apre un panorama ancora più ampio di figure miste possibili per il sovvenzionamento di attività ecclesiastiche.

Lo stesso autore proponeva la creazione di un "Fondo de inversión mobiliaria",²⁴ risultante dalla registrazione di tutte le fondazioni canoniche in un nuovo "registro eclesiástico nacional de fundaciones". Il "Fondo", senza personalità giuridica, gestirebbe le risorse delle fondazioni ad esso aderenti mediante una società finanziaria, costituita come società per azioni (l'autore non dice chi sarebbero gli azionisti), i cui ricavi dovrebbero essere destinati al "Fondo", che poi li distribuirebbe alle singole fondazioni. Riportiamo la proposta perché può essere utile per comprendere meglio quanto possa essere complicata la "vita" giuridica di una fondazione. In realtà, per il nostro proposito di individuare delle figure giuridiche attraverso le quali i beni possano essere vincolati a scopi ecclesiastici, questo Fondo, qualora lo si ritenesse possibile e conveniente, non avrebbe particolare rilevanza, dal momento che la sua finalità sarebbe la maggiore redditività delle fondazioni e non la creazione di nuove figure che permettano il vincolo dei beni alla destinazione voluta.

Figura giuridica a sé è costituita dalle fondazioni bancarie²⁵ create nell'ordinamento italiano con legge del 30 luglio 1990, n. 218. Queste istituzioni vengono ad essere l'ultimo anello di una lunga catena che dai monti di pietà, attraverso le casse di risparmio, cerca di riformare l'attività bancaria di servizio pubblico e di beneficenza, costringendo alla creazione di una società bancaria per azioni ed erigendo la proprietà dell'azienda in Fondazione ban-

²² Come esempio di questo tipo di fondazioni, l'autore cita il contributo di L. DE ECHEVERRÍA, *Fundaciones piadosas*, in *El derecho patrimonial canónico en España*, Salamanca 1985, p. 99-124, che a p. 110 riporta il caso della "fondazione Santa María", la cui dotazione era costituita dall'editrice SM, società per azioni creata dalle province spagnole della Compagnia di Maria (Marianisti); la destinazione di tutti i redditi d'impresa dell'editrice era fissata nelle tavole della fondazione.

²³ Disciplinate con il d.lgs. n. 155/2006, del 24 marzo 2006 (G.U., n. 97, 27 aprile 2006; anche in «Ius Ecclesiae» 18 (2006) 877-885, con nota di A. BETTETINI, *Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e disciplina dell'«impresa sociale». L'esercizio in forma economica di attività socialmente utili da parte di un ente religioso*, a p. 719-740).

²⁴ Cfr. A. SOLS LUCIA, *La fundación pia no autónoma*, cit., p. 537.

²⁵ Molto interessante, il breve riassunto della figura offerto da M. SIMONE, *Le fondazioni bancarie*, in «La civiltà cattolica» (2002) II, 487-496 (quaderno 3647, del 1° giugno 2002).

caria, appunto. Nel 1994, la legge n. 474 avviò una nuova politica tendente a promuovere la dismissione della proprietà dell'azienda da parte della Fondazione, in considerazione delle sue responsabilità pubbliche. Nel 1999, le fondazioni di origine bancaria rientrano nel quadro generale delle fondazioni, disegnato dal d.lgs. n. 153 del 19 maggio 1999, e vengono descritte come persone giuridiche private senza fine di lucro. Nell'anno 2000 vi erano in Italia 89 Fondazioni di origine bancaria, di cui 82 sorte da Casse di Risparmio. Tra i beneficiari degli interventi di queste fondazioni, il 12,2 % era costituito da organismi ecclesiastici. Questo dato rende palese la convenienza dello studio delle fondazioni bancarie da parte dei canonisti italiani, anche se la figura, a nostro avviso, è destinata a scomparire – si noti, ad esempio, che ormai non si parla più di fondazioni bancarie ma di fondazioni di origine bancaria. Per quanto riguarda i fini di questo lavoro, l'aggettivo "bancaria" non aggiunge tratti rilevanti alla figura della fondazione, che rimane tale anche in questa fattispecie.

4. LE FONDAZIONI FIDUCIARIE

Se si legge con attenzione il già citato Titolo IV del Libro V del Codice di diritto canonico del 1983 sulle "Pie volontà in genere e pie fondazioni", ci si accorge che il legislatore riporta i tratti di un negozio giuridico che, in alcuni casi, potrebbe finire per concretizzarsi in un tipo di fondazioni diverse da quelle autonome e da quelle non autonome del can. 1303; quelle che potrebbero essere chiamate "fondazioni fiduciarie": «Chi riceve fiduciarmente dei beni per cause pie sia con atto tra vivi sia con testamento, deve informarne l'Ordinario, indicandogli tutti i beni anzidetti sia mobili sia immobili con gli oneri annessi» (can. 1302 § 1).²⁶ In questo canone possono essere incluse due realtà diverse:²⁷ una vera fondazione, per cui il patrimonio che viene destinato al compimento degli oneri è esso stesso gravato dell'obbligo "reale" di adempimento delle finalità; oppure, una donazione modale, per la quale sono donati dei beni ad un soggetto giuridico con l'obbligo "personale" di destinare delle quantità al compimento degli oneri. La differenza tra il carattere reale e quello personale dell'obbligazione cambia la natura stessa del negozio, che soltanto nel primo caso può essere definito fondazione.

²⁶ Mutuiamo il nome "fondazioni fiduciarie" dal diritto civile italiano per applicarlo al negozio giuridico previsto dal can. 1302, senza dimenticare che, probabilmente, qualora la possibilità di costituire fondazioni fiduciarie fosse riammessa dal legislatore italiano, l'istituzione canonica che meglio sembra adeguarsi ai tratti tradizionali della figura civile è la fondazione non autonoma (cfr. M. FERRANTE, *Sull'inattualità del divieto*, cit., 421-422).

²⁷ Cfr. J. M. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, *commento al can. 1302*, in *Comentario exegetico al Código de derecho canónico*, IV/1, Pamplona 1996, p. 189; M. LÓPEZ ALARCÓN, *Legados píos*, in *Nueva Enciclopedia jurídica*, XIV, Barcelona 1986, p. 868.

In effetti, nel caso della fondazione fiduciaria, come succedeva in quella non autonoma, i beni dati in fiducia non entrano a far parte del patrimonio del fiduciario, ma rimangono un fondo a sé, responsabile dell'adempimento degli oneri. In questo senso, se il fondo, senza colpa di chi lo amministra, non produce rendite sufficienti per affrontare tutti gli oneri, il fiduciario non deve affrontarli con il proprio patrimonio. Conseguentemente, se chi ha ricevuto i beni fiduciariamente fallisce non implica nel concorso dei creditori il patrimonio affidatogli. Nella donazione modale, invece, i beni entrano a far parte del patrimonio del donatario, che rimane personalmente obbligato ad adempiere gli oneri in favore del beneficiario, anche con il proprio patrimonio.²⁸

La fondazione fiduciaria si distingue dalla fondazione non autonoma perché può essere istituita presso persone fisiche (lo stesso can. 1302 prevede che i beni possano essere affidati ad un religioso), o anche presso persone giuridiche private, e pertanto i suoi beni non sono ecclesiastici, anche se l'Ordinario deve vigilare sull'esecuzione della pia volontà (cfr. can. 1302 § 2). Inoltre, non vi è per questa figura la limitazione temporale che la legge vigente stabilisce per le fondazioni non autonome. Ma, certamente, non vi è nemmeno una comunità ecclesiale che «garantisca nel tempo l'esecuzione della pia volontà del fondatore», come giustamente rileva l'*Istruzione in materia amministrativa* (2005) della Conferenza episcopale italiana, auspicando la costituzione di fondazioni non autonome con preferenza sulle fondazioni autonome (cfr. n. 155).²⁹

5. LE "OPERE"

La stessa *Istruzione in materia amministrativa* (2005), appena citata, prevede un'altra tipologia di "fondazioni" – o, comunque, "fondi" o "attività" – che chiama *Opere* (oppure, centri, istituti o simili) e che riferisce agli insiemi «di persone e di beni organizzati per realizzare una delle finalità inerenti alla

²⁸ Per il dibattito dottrinale avutosi sui negozi fiduciari canonici e la loro rilevanza nell'ordinamento civile è utile rifarsi al riassunto offerto da M. TEDESCHI, *Associazioni ecclesiastiche e autonomia negoziale*, in M. TEDESCHI, *Scritti di diritto ecclesiastico*, 3^a ed., Milano 2000, p. 179-205.

²⁹ Come si sa, in Italia la disposizione fiduciaria non è opponibile in giudizio (art. 627 c.c.: «Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta. Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace. Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l'istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci a ricevere»).

missione della Chiesa, di cui al can. 114 § 2. L'opera può diventare soggetto di diritto se viene eretta in persona giuridica canonica e riconosciuta civilmente: in tale caso diventa una fondazione autonoma. Fino a che non sia eretta in persona giuridica, l'opera resta solo un'attività, che richiede necessariamente un soggetto. Le opere possono essere promosse da una persona fisica, da più persone riunite in associazione di fatto ovvero da una persona giuridica» (n. 156). Come si vede, la figura descritta è amplissima, ma è interessante constatare che i vescovi italiani hanno ritenuto opportuno aggiungere un paragrafo di questo tenore alla fine dell'istruzione; a nostro avviso, questa norma conferma la necessità – sentita in questo caso dalla Chiesa in Italia – di aprire delle vie all'espressione di fiducia che si sostanzia nel vincolare beni a scopi determinati.

Viene qui alla mente, per somiglianza di denominazione e per il contesto nazionale italiano, l'iniziativa del movimento di Comunione e Liberazione di promuovere la «Compagnia delle Opere», che «riunisce in un *network* decine di migliaia di soci tra piccole e medie imprese, opere caritative, enti culturali e imprese *non profit*». La Compagnia «non è né una società per azioni, né una *holding*, né una realtà collaterale a partiti politici o tesa a difendere interessi di categoria. Non ha partecipazione nella gestione delle imprese associate». «La Compagnia delle Opere (CdO) è una associazione senza fini di lucro costituita l'11 luglio del 1986» che poggia sul «riconoscimento che l'impegno con un ideale di mutualità, di attenzione al bisogno e di valorizzazione dei talenti rende migliore la qualità del lavoro e della vita sociale ed economica». ³⁰ Questa realtà non è in sé una figura giuridica destinata a indirizzare beni ad uno scopo prefissato, tra quelli elencati dal can. 114 § 2, ma, con la sua indubbia portata “apostolica” o “evangelizzatrice”, crea un’“atmosfera” nella quale diventa più facile finanziare iniziative ricollegabili alla missione della Chiesa. Si avverta che, come succede in tanti altri casi, la Compagnia non ha un inquadramento canonico specifico: nasce e vive nell'ordinamento legale civile.

6. IL “TRUST”

Un'altra figura giuridica che potrebbe servire a vincolare dei beni ad uno scopo è il *trust*, ³¹ istituzione originata nel diritto successorio inglese attraverso la protezione offerta dal Lord Chancellor, in quell'ambito che è stato chiamato *Equity* per contrapposizione al *Common Law*. ³² Il *trust* nasce come

³⁰ Dati tratti da www.clonline.org/storiatext/ita/adulti/cdo.htm.

³¹ Importato in Italia dalla legge n. 364, del 16 ottobre 1989, esecutiva della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985.

³² Fra gli ultimi autori che hanno scritto in italiano su questa figura, con abbondanti riferimenti bibliografici e con un collegamento esplicito con l'ordinamento canonico, cfr. M.

imposizione all'erede dell'obbligo di manutenzione o di passare un'assegnazione o altro ancora, a chi non potrebbe ereditare in *Law* ma deve essere protetto dal *de cuius*. Si viene così a costituire un'obbligazione sui beni in favore di una persona. L'evoluzione dell'istituto porta a una diversificazione delle possibilità e delle finalità per le quali il *trust* è ammesso. Oggi, in termini molto generali, potrebbe essere descritto come la possibilità da parte di un soggetto (*truster*) di porre beni nelle mani di un altro soggetto (*trustee*) per favorire un terzo soggetto.

All'interno di questa categoria – del *trust* –, il *charitable trust* o *charity* può essere costituito per uno scopo di carità (e non soltanto per persone determinate, com'è tipico dei *trust* in generale) e in perpetuo (anche qui in deroga alle norme generali dei *trust*). Come scopi di carità si segnalano il sollievo dalla povertà, l'educazione, la religione o altri fini benefici per la comunità non inclusi nei precedenti.³³ Nella misura in cui questa istituzione anglosassone trovi applicazione anche in altri posti (i firmatari della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 devono in qualche modo gestire questa figura giuridica espressamente prevista dalla Convenzione), oppure per i Paesi che appartengono a quella tradizione, la *charity*, o *trust*, potrebbe essere una veste giuridica adeguata per vincolare dei beni a scopi rientranti nella missione della Chiesa. Di fatti molte strutture del cd. “terzo settore” (enti di volontariato, ONLUS, imprese sociali,³⁴ ecc.) prendono ispirazione in un modo o nell'altro da questa figura.

7. IL FEDECOMMESSO

Un altro modo tradizionale di destinare beni ad opere (o meglio, a persone, ma con riguardo alla loro appartenenza a una famiglia, oppure in conside-

FERRANTE, *L'apporto del diritto canonico nella disciplina delle pie volontà fiduciarie testamentarie del diritto inglese*, Milano 2008.

³³ Su tutta questa materia, in italiano cfr. il riassunto di M. FERRANTE, *Sull'inattualità del divieto*, cit., 434-439. In inglese, cfr. l'introduzione di A. HUDSON, *Understanding Equity & Trusts*, 2nd ed., London 2006, p. 177-185.

³⁴ Le figure appena citate potrebbero permettere di soggettivizzare patrimoni o parti di essi per fini consoni alla vita della Chiesa, soprattutto quelli riguardanti le opere di carità e apostolato. A livello internazionale, anche la figura delle cd. “organizzazioni non governative” (ONG) potrebbe essere studiata come figura giuridica che permette la destinazione di redditi patrimoniali a finalità ecclesiali. Tuttavia, la natura di queste entità è più “corporativa” che “fondatizia”, vale a dire, organizza dei soggetti fisici piuttosto che dei patrimoni, e, quindi, dà origine a soggetti di natura associativa anziché a patrimoni soggettivizzati dalla creazione di un vincolo alla produzione di redditi per il finanziamento di uno scopo prefissato. Per alcune considerazioni riguardanti i soggetti del “terzo settore” in rapporto all'ordinamento canonico ci permettiamo di rinviare agli studi raccolti in J. MIÑAMBRES (a cura di), *Volontariato sociale e missione della Chiesa*, Roma 2002, e in J. MIÑAMBRES (a cura di), *Diritto canonico e servizio della carità*, Milano 2008.

razione della loro dedizione ad un'attività, come la cura di persone malate o sole, ecc.) è il fedecommesso o sostituzione fedecommissaria. Di origine successoria, soprattutto in famiglie nobili,³⁵ il negozio consiste nell'attribuzione di un patrimonio ad un soggetto con la clausola esplicita che alla sua morte tale patrimonio, o alcuni beni o diritti, passeranno ad un altro soggetto designato anche dallo stesso primo testatore.³⁶ L'art. 692 del Codice civile italiano permette il fedecommesso assistenziale, pensato per assegnare a chi si occupa di una persona incapace, il patrimonio che l'incapace stesso riceve in eredità e che è gestito dal suo tutore.³⁷ Il testatore garantisce così che il badante riceva i beni alla morte dell'incapace. In generale, il fedecommesso potrebbe permettere l'assegnazione di beni alla sovvenzione di una determinata attività, dopo aver compiuto con gli stessi beni altri obblighi di giustizia non tralasciabili. Le legislazioni europee non sono favorevoli a questo istituto³⁸ dal momento che è stato uno strumento adoperato in passato per garantire certe oligarchie aristocratiche ma, in astratto, potrebbe diventare un modo per assegnare fondi ad attività ecclesiastiche.

L'istituto fedecommissario nasce dalla volontà del causante in un processo ereditario (normalmente testamentario, ma eventualmente anche *ab intestato*) che fa "commissioni" *post mortem* (fare determinati acquisti o, nel diritto romano, manumettere uno schiavo, ecc.).³⁹ Questa origine poteva portare all'accentuazione dell'obbligo personale dell'onere dal fedecommesso in favore del beneficiario, oppure ad una certa "macchia" reale della cosa in favore del beneficiario, non dipendente dalla volontà dell'erede, o comunque di chi riceve il bene o ha la disposizione del diritto, ma afferente alla cosa stessa in favore del beneficiario. La prima evoluzione verrebbe a configurare un diritto di natura obbligatoria e personale, la seconda una modifica alla situazione giuridica della cosa stessa, vale a dire un onere reale, obbiettivo. L'evoluzione nel diritto romano si avviò piuttosto verso l'onere personale, ma con alcune caratteristiche di tipo "realizzante", almeno quella dell'irri-

³⁵ È famoso il cd. "fedecommesso di famiglia" che ebbe grande diffusione nei secoli XVI e XVII (cfr. M. CARVALE, *Fedecommesso (dir. interm.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XVII, Varese 1968, p. 109-114).

³⁶ Cfr. L. RICCA, *Fedecommesso (dir. civ.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XVII, Varese 1968, p. 114-143, qui p. 114.

³⁷ «Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo» (art. 692 C.c.).

³⁸ Come si sa, il fedecommesso fu espressamente vietato dopo la rivoluzione francese del 1789 (cfr. L. RICCA, *Fedecommesso (dir. civ.)*, cit., p. 115).

³⁹ Per gli aspetti fondanti del fedecommesso nel diritto romano, vedi il riassunto di P. VOCI, *Fedecommesso (dir. rom.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XVII, Varese 1968, p. 103-109.

nunciabilità al diritto da parte del beneficiario: una sua eventuale rinuncia al diritto alla cosa conferitogli da un fedecommesso non eliminava il suo diritto ad essa, ma poteva soltanto rilevare come eccezione processuale.⁴⁰ Questa tendenza “reale” del fedecommesso è l’aspetto che ci ha indotto a prenderlo in considerazione in questo lavoro come figura attraverso la quale le “cose” stesse possono essere destinate ad uno scopo indipendente dalla volontà dei soggetti che le gestiscono. Tuttavia, le molteplici limitazioni dell’istituto lo rendono poco adeguato al suo uso nella Chiesa per le finalità che le fondazioni consentono con maggiore facilità ed efficacia.

CONCLUSIONE

Anche se ci eravamo proposti di cercare cammini giuridici diversi da quello della fondazione, alla fine di questo studio dobbiamo riconoscere che il nostro obiettivo non può dirsi raggiunto, anzi, quasi tutte le figure prese in considerazione potrebbero essere ricondotte in un modo o nell’altro alle fondazioni. Di fatti, le fondazioni sono descritte dal legislatore canonico in modo talmente ampio da includere quasi tutte le combinazioni giuridiche che permettono di mettere dei beni in produzione per l’ottenimento di uno scopo prefissato, e non soltanto beni materiali ma addirittura spirituali, come abbiamo notato sopra (anche se, in quest’ultima ipotesi la dicitura “mesa in produzione” andrebbe almeno sfumata, se non cambiata).

Constatato questo “fallimento”, possiamo però trarre anche una conclusione positiva. Ci sembra di poter concludere che, nell’ordinamento canonico, il principio generale espresso dal can. 1300 secondo cui «le volontà dei fedeli che donano o lasciano i propri averi per cause pie sia con atto tra vivi sia con atto valevole in caso di morte (...) devono essere scrupolosamente adempiute» ha una forza tale da tendere ad accogliere qualunque tipo di liberalità in favore della Chiesa, comunque essa sia giuridicamente formulata. Ciò non implica che si debba sempre accettare ogni causa pia, ma comporta il rispetto della volontà del disponente in qualunque modo espressa, una volta che l’elargizione è stata accettata. Per questo motivo, i contorni dei tipi attraverso i quali la liberalità può avvenire rimangono spesso vaghi. Ma questa stessa indeterminatezza, insieme con il prestigio morale che vanta l’istituzione – la Chiesa –, aumenta la fiducia delle persone nel buon uso dei beni elargiti.

⁴⁰ Cfr. P. VOCI, *Fedecommesso (dir. rom.)*, cit., p. 105.